

LEGGESUL VOTO LO STIMOLO DEI GIUDICI

UGO DE SIERVO

Hanno pienamente ragione coloro che chiedono che si metta mano, pur in via provvisoria, ad una accettabile legge elettorale per Camera e Senato che sostituisca al più presto la pessima legge vigente (n.270/2005, comunemente ribattezzata Porcellum).

CONTINUA A PAGINA 29

LEGGESUL VOTO LO STIMOLO DEI GIUDICI

UGO DE SIERVO
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Infatti, ove nella maggioranza di governo le tensioni si dimostrino davvero invincibili, si rischia di dover tornare alle elezioni con una legge profondamente sbagliata, probabilmente incostituzionale ed anche incapace di garantire una omogeneità sostanziale dei risultati nelle due Camere. E' evidente che poi, ove si giunga davvero a modifiche sostanziali dell'assetto costituzionale, potrà essere opportuno, se non necessario, rimettere mano alla legge elettorale, ma a ciò si potrà provvedere con rapidità, in un clima meno conflittuale ed anzi in coerenza con le modifiche istituzionali appena approvate. Ciò che non è, invece, concepibile è che tutta la fase, lunga e complessa, dell'inizio di attività del governo e della ricerca di un metodo e di contenuti comuni per le riforme istituzionali, debba svolgersi sotto la «spada di Damocle» costituita dal timore di dover tornare al voto secondo regole unanimemente deprecate ed inefficaci.

Da questa situazione sorgono continui sospetti e timori; disinnescare al più presto questo ostacolo diviene quindi anche una prova concreta della sincerità delle parti politiche che hanno costituito il governo.

In questo panorama, l'iniziativa di una sezione della Corte di Cassazione di sollevare alcune questioni di costituzionalità contro la legge 270/2005, appare significativa della molto vasta diffusione delle critiche contro questa legge, ma non sembra certo decisiva. In particolare, ampie e convincenti appaiono le considerazioni che fanno dubitare della compatibilità costituzionale delle norme che attribuiscono un forte premio di maggioranza alle liste che conseguano più voti a livello nazionale (per la Camera) o a livello regionale (per il Senato), senza neppure chiedere il conseguimento di un minimo di voti e quindi potendo alterare radicalmente la traduzione dei voti in seggi. Già più opinabili sono le considerazioni giuridiche contro la scomparsa dei voti di preferenza, anche se certo la mancanza di esprimere ogni voto di preferenza appare grave, specie in presenza di partiti e movimenti in genere diretti da limitatissimi vertici.

Occorre però tener presente che non solo la Corte costituzionale potrebbe giudicare entro tempi meno rapidi di quelli possibili (ed auspicabili) per il Parlamento, ma che soprattutto è improbabile che la Corte possa prendere in considerazione le questioni sollevate dalla Sezione della Cassazione. Occorre, infatti, ricordare che il nostro sistema costituzionale (a differenza che in alcuni altri Paesi) non prevede che la Corte costituzionale possa essere chiamata a giudicare la costituzionalità di una legge direttamente da parte di un cittadino o di un gruppo di cittadini (anche se fossero parlamentari). Ciò che, invece, è previsto e disciplinato è che un giudice, dovendo applicare nel corso di un giudizio una legge della cui legittimità costituzionale dubitano le parti della causa o lui stesso, può sospendere il giudizio e rivolgersi alla Corte costituzionale, chiedendo che valuti la fondatezza del dubbio che gli appare credibile. Un sistema del genere garantisce un largo accesso alla giustizia costituzionale, proprio quando la legge di dubbia costituzionalità sta per produrre i suoi discutibili effetti. Al tempo stesso, si impedisce che la Corte

possa o essere travolta da un eccessivo numero di ricorsi o paradossalmente essere in sostanza libera di scegliersi le questioni su cui giudicare (fra le tantissime che le verrebbero sottoposte), con un conseguente suo discutibile aumento di potere.

Ma se il cittadino non può rivolgersi direttamente alla Corte, non può neanche cercare di aggirare l'ostacolo creando artificialmente un giudizio fittizio, il cui unico fine è quello di far sollevare la questione di costituzionalità dal giudice a cui si riferisce, senza che venga in gioco un conflitto effettivo originato dalla legge della cui legittimità si dubita. Credo di poter dire che in materia esiste una costante giurisprudenza della Corte che dichiara l'inammissibilità di simili ordinanze; ciò anche se naturalmente la giurisprudenza costituzionale può però anche mutare, sotto la pressione di problemi istituzionali troppo a lungo lasciati gravemente irrisolti.

Ma anche se la Corte rifiutasse anche questa volta di essere coinvolta, sarebbe bene che le forze politiche valutassero attentamente questo stimolo che viene dalla Corte di Cassazione, dal momento che mette bene in evidenza il corale giudizio sulla necessità di sostituire con urgenza la vigente pessima legge elettorale.

